



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

Cod. Fisc. : 80015590179
Part. IVA : 00841790173

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37 DEL 14-05-2020

OGGETTO: Revisione piano triennale fabbisogni personale 2020-2022.

L'anno **Duemilaventi** addì **Quattordici** del mese di **Maggio** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	SI
SALVALAI ANDREA	Vice Sindaco	SI
MARCHETTI ANDREA	Assessore	SI

Presenti: 3 Assenti: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa Chiari Elisa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 89 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997 stabilisce che *“al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;
- l'art. 91, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18.08.2000, stabilisce che *“gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e del bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”*
- l'art. 1, comma 102, della legge 30.12.2004 n. 311 dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

RICHIAMATO il d.lgs. 30.03.2001 n. 165, in particolare:

- l'art. 2 il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 che dispone che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6, come modificato dal d.lgs. 25.05.2017 n. 75, ora rubricato *“Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale”* che prevede: 1. *Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.* 2. *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.* 3. *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di*

cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.”;

- *l'art. 33 come modificato dall'art.16, comma 1, della legge 183/2011, che statuisce: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;*
- *l'art. 35, comma 4, che dispone che “le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni ed integrazioni”;*

VISTO inoltre l'art. 6-ter, del medesimo D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione

e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”

PRESO ATTO che:

- il Paese sta attraversando un periodo di emergenza connesso alla diffusione del virus SARS CoV-19;

- con una serie di provvedimenti normativi nazionali sono state dettate limitazioni agli spostamenti delle persone e alle attività produttive, tra le quali, ad esempio, quelle turistico recettive e di ristorazione, chiuse da oltre due mesi;
- le conseguenze economiche di tale crisi sanitaria saranno purtroppo negative per l'intero territorio nazionale;
- sono previste minori entrate per gli Enti locali in generale, sia per l'anno in corso che per quello almeno immediatamente successivo;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta comunale con le quali, rispettivamente, è stato approvato il fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 e la revisione relativa: n.11 del 18.02.2020 e n. 30 del 17.04.2020;

CONSIDERATO che con la programmazione si deve poter assicurare sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, i fabbisogni, le esigenze organizzative, ponendo altresì le basi per poter fruire di risorse umane adeguate al raggiungimento degli obiettivi medesimi;

RILEVATO che con citata deliberazione n. 30 del 17.04.2020 era stato dato mandato agli uffici affinché provvedessero alle seguenti assunzioni di personale:

Facoltà con resti	Assunzioni (n)	Anno	Tempo di lavoro	Spesa	Resto
€ 40.317,56	istruttore contabile c	2018	100%	€ 29.712,04	€ 10.605,52
€ 33.501,05	istruttore direttivo tecnico p.time	2019	66%	€ 29.473,69	€ 4.027,36
€ 32.675,63	agente polizia locale	2020	50%	€ 14.856,02	€ 17.819,61
€ 17.819,61	istruttore amministrativo	2020	50%	€ 14.856,02	€ 2.963,59
				€ 74.041,75	

RILEVATO, altresì che si era previsto l'avvio di una procedura di mobilità volontaria per l'assunzione di un agente di polizia locale a tempo pieno, prima di esperire selezione per individuazione di agente a tempo parziale, in considerazione del fatto che il trasferimento per mobilità di dipendenti tra enti sottoposti alle limitazioni delle spese di personale non comporta utilizzo della capacità assunzionale ai sensi dell'art. 1 comma 47 della L. 311/2004, procedura avviata con determinazione n. 37 del 20.04.2020;

RITENUTO, in via prudenziale, vista l'incertezza delle risorse per l'Ente, di procedere, in prima battuta, alle sole assunzioni a tempo parziale prescritte, provvedendo eventualmente, se le condizioni finanziarie del Comune di Zone lo consentiranno e se si riterrà opportuno, ad aumentare successivamente il tempo di lavoro del personale selezionato;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dare mandato al responsabile dell'Area Amministrativa-finanziaria, affinché provveda all'avvio di due procedure concorsuali per la selezione del personale citato, a tempo parziale, revocando il bando di mobilità volontaria a tempo pieno;

ATTESO che il presente provvedimento, non variando in aumento le previsioni di spesa di cui alla citata delibera di Giunta comunale n. 30, bensì provvedendo ad evitare, di fatto che un'assunzione a tempo pieno, seppur con mobilità volontaria, possa risultare eccessivamente onerosa per l'Ente vista la situazione di incertezza finanziaria attuale, non necessita dell'acquisizione di un nuovo parere da parte del revisore unico dei conti;

VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabili, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, espressi dalla Responsabile dell'area Amministrativa finanziaria;

RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

Con voti unanimi, favorevoli e palesi;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di rivedere parzialmente gli indirizzi forniti con deliberazione n. 30 del 17 aprile 2020 in particolare eliminando la previsione del reclutamento tramite mobilità di agente di polizia locale a tempo pieno, a causa della necessità di valutare la sostenibilità finanziaria delle nuove assunzioni per l'Ente;
3. di prevedere il reclutamento tramite concorso del seguente personale:

Assunzioni (n)	Anno	Tempo di lavoro	Spesa
agente polizia locale	2020	50%	€ 14.856,02
istruttore amministrativo	2020	50%	€ 14.856,02

4. di demandare al Segretario comunale l'adozione dei provvedimenti necessari alla attuazione di quanto stabilito nel presente provvedimento, nonché eventuali assunzioni a tempo determinato per sostituzione personale assente e/o per esigenze straordinarie;
5. di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU.
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al d.lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia - nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line;
7. di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, data l'urgenza di provvedere alla copertura dei posti vacanti attivando tempestivamente le procedure relative, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SINDACO

F.to Marco Antonio Zatti

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Elisa Chiari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.)

Si certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

* * * *

ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Elisa Chiari
